

ANNO VIII
GIUGNO 2003Spedizione in abbonamento postale
art. 2 comma 20/c legge 662/96
Filiale di Milano.

Le direttive europee sui prodotti da costruzione e sulle opere. Considerazioni

Sommario:

SINCERT 2

La Marcatura CE
per i prodotti
da costruzioni;
prime esperienze ICMQ 2Organismi notificati
per la CPD 4La Dichiarazione
Ambientale
di Prodotto (EPD) 5Quadro Normative
Tecnice per il settore
delle Costruzioni 7L'approccio per
processi secondo la
UNI EN ISO 9001:2000 10IPPC- Gli obiettivi della
Direttiva CE 61/96
e i collegamenti con
la certificazione
ISO 14001 e la
registrazione EMAS 11Le nuove
Certificazioni ICMQ 12Marcature CE
Dir. 89/106/CEE 15Formazione:
programma 2003 15

In Breve 16

Sono ormai numerose le Direttive europee che influiscono sul processo edilizio interessando aspetti diversi quali la sicurezza generale dei prodotti, le caratteristiche dei prodotti da costruzione, la tutela dei consumatori, gli appalti pubblici, la sicurezza dei cantieri e, ancora da recepire, il rendimento energetico degli edifici. Non v'è dubbio che le Direttive rappresentano uno strumento rilevante nella via dell'armonizzazione tra i Paesi membri e ciò non tanto per gli aspetti tecnico-procedurali che le caratterizzano, quanto, almeno per alcune di esse, per le motivazioni etiche che le ispirano. Il mondo delle costruzioni è molto complesso, gli interessi in gioco sono rilevanti, le resistenze al cambiamento, che esse richiedono per la loro attuazione, sono forti, per cui già nella loro stesura cominciano le difficoltà. Soffermiamo l'attenzione su tre direttive:

- la prima, la Dir. 89/106/CEE sui prodotti, ora in fase iniziale di attuazione, fissa per le opere il rispetto di sei requisiti essenziali e li trasla, tramite la creazione di norme specifiche, ai prodotti per le costruzioni. La marcatura CE, attestando il rispetto da parte dei produttori di dette norme, può consentire di affermare che i materiali rispettano una **condizione necessaria**, affinché a seguito del loro impiego l'opera rispetti i requisiti essenziali. La marcatura CE non rappresenta invece una **condizione sufficiente**, che può essere garantita solo da una corretta progettazione dell'opera e da una altrettanto corretta costruzione. I requisiti previsti dalle norme paiono minimi e nonostante ciò ai produttori è consentito, nel Paese in cui operano, una applicazione parziale quando non esistano leggi che regolamentino le caratteristiche non considerate; ciò determinerà posizioni commerciali di privilegio per i produttori che rispettano tutti i requisiti. In alcuni Paesi poi si utilizzano norme specifiche di prodotto più severe di quelle garantite dalla marcatura CE. Morale: la marcatura CE costituirà certamente un passaporto per la circolazione dei prodotti ma non ne garantirà l'utilizzazione ovunque; sarà importante in futuro, dopo questo importante primo passo, percorrere la strada delle certificazioni volontarie europee.

- la seconda, la Dir. 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici, non è ancora stata recepita; tenendo conto che affronta un problema esistenziale per l'umanità, avremmo preferito che fosse richiesta la cogenza delle certificazioni. Speriamo che gli Stati membri prendano questo indirizzo nel recepirla.

- la terza è una prevista futura Direttiva sulla valutazione delle prestazioni ambientali degli edifici, di cui esiste solo una bozza di Mandato per il CEN; la lettura della bozza ci induce a suggerire la ricerca di un maggiore pragmatismo considerando l'utilizzo di certificazioni sulle prestazioni ambientali dei prodotti non un vincolo, ma solo un elemento premiante.



■ SINCERT

Il SINCERT, sempre sensibile e attento a cogliere i segnali del Mercato al fine di mantenere elevata la fiducia nelle certificazioni accreditate, ha recentemente rivolto agli Organismi di Certificazione accreditati un messaggio che vogliamo riprendere e portare all'attenzione dei nostri Lettori, particolarmente delle Aziende certificate.

A seguito di segnalazioni effettuate da un importante Committente che lamentava il mancato rispetto di particolari requisiti contrattuali da parte di alcuni suoi fornitori certificati ISO 9000, il Sincert ha effettuato una serie di verifiche in affiancamento agli Organismi di Certificazione, al di fuori della normale routine di sorveglianza, per verificare alcuni aspetti dei sistemi di Gestione certificati.

Ne è risultato che:

- alcune non conformità riscontrate dal Committente riguardavano aspetti tanto specifici che non potevano oggettivamente essere sempre colti nel corso di verifiche ispettive svolte solo a campione,
- altre invece riguardavano aspetti (es. carenze relative ai controlli, la non corretta identificazione dei materiali in caso d'urgenza, la non corretta taratura degli strumenti per gli aspetti di rapporto tra tolleranza della misura e l'incertezza della strumentazione utilizzata), che invece avrebbero dovuto essere gestiti in modo attento e conforme.

Il SINCERT ha pertanto invitato gli Organismi di Certificazione a richiamare i propri Ispettori perché verifichino sempre (sia pur a campionamento) che le richieste contrattuali dei committenti siano ben definite e accertino che siano articolate nei processi aziendali fino a concretizzarsi nei prodotti o nei servizi venduti.

Ci sembra doveroso portare anche a conoscenza di tutte le Aziende certificate con noi questa particolare sensibilità nell'affrontare gli aspetti contrattuali con i propri clienti.

In definitiva le Aziende certificate, nella verifica periodica dell'efficacia del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, dovrebbero includere anche gli aspetti seguenti:

- la definizione dei criteri di formalizzazione dei dati di ingresso (richieste contrattuali dei clienti e requisiti di legge);
- la trasformazione dei dati in ingresso in caratteristiche del prodotto;
- gli interventi sui processi aziendali al fine di ottenere quanto richiesto e le relative misure, comprese tutte le congruenze richieste.

Ricordiamo che un'Organizzazione che dispone di un sistema di gestione per la qualità (certificato sotto accreditamento), deve essere in grado di dimostrare – tra le altre cose – di assicurare per ogni commessa il rispetto dei «requisiti specificati», secondo quanto previsto nel contratto.

■ *Costanzo Riva*

■ LA MARCATURA CE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONI: PRIME ESPERIENZE ICMQ

Come già anticipato nel precedente numero del notiziario, ICMQ ha avviato la fase operativa nell'ambito della Marcatura CE per i prodotti da costruzione in applicazione della Direttiva 89/106 CEE.

Per superare la situazione di stallo, dovuto al ritardo dell'emissione della procedura interministeriale italiana per le notifiche degli Organismi di Certificazione e Prova nazionali, ICMQ ha attivato un rapporto di collaborazione con l'ente di certificazione austriaco ON-CERT, organismo notificato ai fini della marcatura CE. In base a questo accordo ICMQ, nei mesi di marzo

e aprile, ha effettuato le prime valutazioni dell'FPC (Factory Production Control) di alcune aziende ai fini della marcatura CE dei prodotti da costruzione oggetto di verifica.

La prima famiglia di prodotti di cui ci si è occupati è stata quella degli additivi per calcestruzzi; il primo maggio 2003 terminava, infatti, il periodo transitorio di coesistenza delle norme nazionali e delle nuove norme armonizzate e diveniva obbligatoria l'apposizione della marcatura CE sul prodotto a seguito delle valutazioni effettuate da parte di un organismo notificato.

L'iter di valutazione in base al sistema di attestazione (sistema 2+) previsto dalle norme di riferimento (UNI EN 934) prevedeva da parte dell'organismo l'esame degli ITT (Initial Type Test) effettuati direttamente

dall'azienda e la valutazione della fabbrica e del controllo del processo produttivo. La prima visita è stata effettuata congiuntamente da ICMQ e ON-CERT. La visita è stata condotta in lingua italiana da un ispettore di ICMQ con l'affiancamento - nella veste di osservatore - del responsabile della linea di certificazione di prodotto di ON-CERT; è stata organizzata per allineare i metodi operativi dei due organismi di certificazione ed è stata una importante esperienza che ha fornito una serie di riscontri più che positivi.

Le aziende valutate hanno molto apprezzato il fatto che la visita e tutte le comunicazioni avvenissero in lingua italiana con ICMQ ed anche il fatto che nonostante i tempi molto ristretti che erano rimasti per il rilascio delle certificazioni dal momento di presentazione delle domande, tutte le aziende hanno ottenuto il certificato per l'apposizione della marcatura CE sui loro prodotti.

Alla pagina 15 del presente numero del notiziario è riportato l'elenco delle aziende produttrici a cui sono già state rilasciate le prime certificazioni.

Una cosa che ci ha fatto molto piacere, e che è stato un chiaro apprezzamento del servizio fornito, è che tra le numerose aziende certificate alcune erano aziende già clienti di ICMQ in quanto già certificate per il sistema di qualità aziendale secondo le UNI EN ISO 9001, mentre altre aziende - pur essendo già certificate come Sistema Qualità aziendale con altri organismi di certificazione - hanno scelto ICMQ per la marcatura CE dei loro prodotti. Considerato il rapido evolversi delle norme armonizzate sono moltissime le aziende che contattano ICMQ per avere informazioni circa lo stato di avanzamento delle norme e per conoscere la loro data di entrata in vigore.

Attualmente ICMQ sta organizzando la valutazione delle aziende produttrici delle calci da costruzione ai sensi delle norme UNI EN 459 che prevedono l'obbligo della Marcatura CE a partire dal 1 agosto 2003. Un aspetto ricorrente che si è notato è che le aziende spesso sottovalutano l'impegno per addivenire alla certificazione di prodotto e attendono l'ultimo momento quando poi l'aspetto temporale diviene l'aspetto più critico. Spesso nell'iter di certificazione sono previste - dalle norme di riferimento - prove da effettuarsi e completarsi prima della visita di valutazione dell'ente notificato e

queste prove in alcuni casi - a seconda dei singoli prodotti - possono durare anche qualche mese e questo diviene l'aspetto critico che allunga i tempi per il completamento dell'iter di certificazione.


Un suggerimento che ci sentiamo di formulare è che le aziende dovrebbero attivarsi con ragionevole anticipo di tempo sulla data di entrata in vigore della Marcatura CE perché rimanga il tempo necessario per effettuare tutte le prove ed eventualmente apportare tutte quelle modifiche e/o integrazioni alle procedure interne che la norma di riferimento prescrive.

Un'ultima considerazione in merito all'approccio alla Marcatura CE. Tra le aziende che hanno ottenuto la certificazione per la marcatura CE abbiamo avuto aziende già certificate come Sistema Qualità ed aziende non certificate che non avevano alcuna esperienza di qualità.

In entrambi i casi le aziende non hanno trovato particolari difficoltà nell'implementare procedure per il controllo del processo di produzione. Anche per le aziende senza alcuna specifica preparazione, l'esame delle norme ed i chiarimenti forniti da ICMQ sono state sufficienti. A tale scopo ICMQ organizza convegni e seminari per diffondere le conoscenze in merito alla marcatura CE dei prodotti da costruzione, e si rende disponibile a fissare incontri informativi con Enti e/o Associazioni settoriali.

■ *Gianpiero Montalti*

Il disegno costruttivo del logo C E.



■ ORGANISMI NOTIFICATI PER LA CPD (DIRETTIVA PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE)

Sector Group 13

Dopo alcuni anni di inattività si è riunito il 15 maggio u.s. a Parigi il Sector Group 13 degli Organismi Notificati per la Direttiva Prodotti da Costruzione relativo ai prefabbricati in cemento.

Questa riunione è stata organizzata principalmente per esaminare le prime cinque bozze di norme armonizzate per gli elementi strutturali preparate dal CEN/TC 229, prima della loro approvazione finale da parte del CEN/TC 229 stesso. Nella riunione, le bozze di norme sono state ritenute chiare ed esaustive per eseguire le verifiche connesse alla marcatura CE secondo lo schema di attestazione previsto (2+).

Il prof. Toniolo, coordinatore del WG 1 del CEN/TC 229, che ha redatto le norme esaminate, ha puntualizzato che il Mandato M 100 della Commissione fu pubblicato nel 1995 e che il WG 1 organizzò immediatamente la preparazione delle norme previste; è stato però necessario attendere la preparazione della bozza finale degli Eurocodici EN 1992-1-1 e EN 1992-1-2, ai quali le norme per gli elementi strutturali fanno riferimento (la procedura di voto formale è partita in giugno).

Alla riunione ha partecipato anche Mr Pascal Bar, membro della Commissione, che ha illustrato l'applicazione del Guidance Paper L per la marcatura CE dei prodotti strutturali. Sono possibili tre metodi per la dichiarazione delle prestazioni dei prodotti strutturali; ciò deriva dal fatto che le prestazioni legate alla resistenza meccanica possono essere determinate con i calcoli e non necessariamente con le prove.

Nella riunione è stato nominato anche il nuovo coordinatore del gruppo, Mr. M. Valles del CERIB - Francia.

Sector Group 02

L'attuale Chairman del SG-02, dr. Giuseppe Pintor, nominato fin dalla costituzione del SG-02, cesserà il suo mandato per compimento dei termini il prossimo Settembre. Al suo posto è stato nominato nella riunione dell'11 Aprile 2003 John Rigg del BSI Institute, persona di grande esperienza nel settore e membro attivo di SG-02 e Convenor di due WG al suo interno. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro anche da parte di ICMQ.

La struttura di SG-02 è organizzata sulla costituzione di quattro Gruppi di Lavoro (WG) che si occupano rispettivamente di:

WG 1: Cement, Building Limes, Additions

WG 2: Masonry Mortars

WG 3: Admixtures

WG 4: Aggregates

I lavori dei vari Gruppi stanno procedendo con la approvazione delle Procedure Operative di:

WG 1: Cement

(già approvata dal marzo 2002).

WG 1: Building Limes

(in fase di approvazione per il Settembre 2003).

WG 1: Additions

(in fase di elaborazione).

WG 2: Masonry Mortars

(in fase di elaborazione).

WG 3: Admixtures

(già approvata dal luglio 2002).

WG 4: Aggregates

(in fase di approvazione per il Settembre 2003).

La prossima riunione del SG-02 è indicata per il 9 settembre 2003 a Londra per fare il punto della situazione sui lavori in progress e sui primi ritorni dal mercato dell'applicazione della marcatura CE.

■ Lorenzo Orsenigo e Costanzo Riva

MARCATURA CE - AVANZAMENTO NORME ARMONIZZATE SECONDO LA DIRETTIVA 89/106/CEE

SI RICORDA CHE È DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DI ICMQ (www.icmq.org) L'AGGIORNAMENTO DELLE NORME ARMONIZZATE APPROVATE O IN FASE DI APPROVAZIONE DA PARTE DEI COMITATI TECNICI DELL'ENTE DI NORMAZIONE COMUNITARIO.

■ LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD: ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION).

Parte seconda

Questa seconda parte fa seguito come contenuto e numerazione dei paragrafi a quella pubblicata nel precedente numero del Notiziario.

3 Modalità per la redazione della EPD

Ricordiamo che la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) è un documento che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili relative alle prestazioni ambientali di prodotti e servizi; la dichiarazione non contiene livelli minimi che la prestazione ambientale debba rispettare. La EPD deve essere sviluppata utilizzando la Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) come metodologia per l'identificazione e la quantificazione degli impatti ambientali.

Lo sviluppo di un sistema italiano per la gestione delle dichiarazioni ambientali di prodotto era stato avviato dall'ANPA (Agenzia Nazionale Protezione Ambientale) attraverso una specifica «Unità per la Qualità Ecologica dei Prodotti».

Il lavoro era stato svolto in collaborazione con Enti esterni, tra cui ICMQ, ed era giunto alla definizione di «Linee guida per la dichiarazione ambientale di prodotto (marzo 2001)»: questo documento fu utilizzato per la «Consultazione aperta delle parti interessate» al termine della quale si giunse infine alla pubblicazione di

«Regole per la redazione della dichiarazione ambientale di prodotto (luglio 2001)».

Questo importante lavoro preliminare è stato in parte vanificato a causa dell'annullamento, in ambito ANPA (ora APAT), della sopraccitata «Unità per la Qualità Ecologica dei Prodotti».

Questa decisione ha condotto a una brusca frenata, ma non ha fermato l'interesse delle parti coinvolte (Aziende ed Organismi di Certificazione e di Accreditamento) le quali stanno esaminando soluzioni alternative, già individuate e in corso di approfondimento.

Poiché in Europa il tema della EPD è già stato affrontato e definito solo in Svezia, alle cui modalità operative si era abbondantemente ispirata ANPA, si sta valutando la de-

finizione di un accordo con gli enti svedesi competenti, direttamente da parte di Organismi di Certificazione o, preferibilmente, in collaborazione tra Organismi di Certificazione e SINCERT.

Sul tema si è inserita anche l'iniziativa di una nuova società, la Macroscopio SpA, della quale fanno parte esperti precedentemente inseriti nell'unità ANPA che aveva sviluppato il sistema EPD Italia.

Il sistema svedese è stato messo a punto dallo «Swedish Environmental Management Council» che, in data 27 marzo 2000, ha pubblicato il documento intitolato

«Requirements for Environmental Product Declaration, EPD» (An application of ISO TR 14025 Type III Environmental Declaration)

Questo documento fornisce le modalità per giungere alla predisposizione di una dichiarazione ambientale di prodotto ed alla sua convalida e registrazione nell'ambito del sistema svedese.

Informazioni dettagliate sulla EPD si trovano nel sito internet www.environment-dec.com nell'ambito del quale è possibile scaricare anche il suddetto documento cliccando prima su «Verification and registration» e successivamente su «Requirements for EPD».

Le informazioni contenute in una EPD dovrebbero essere strutturate e divise in tre parti:

1. Descrizione dell'Organizzazione e del prodotto oggetto della dichiarazione
2. La dichiarazione della prestazione ambientale
3. Le informazioni provenienti dall'Organismo di Certificazione

1. La descrizione dell'Organizzazione e del prodotto oggetto della dichiarazione deve includere tutti gli elementi necessari per la chiara ed univoca identificazione delle caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, cioè gli elementi utili al confronto con prodotti equivalenti.

La descrizione del prodotto deve rispettare quanto specificato nei Requisiti Specifici di Prodotto (PSR) di riferimento. Possono inoltre essere riportate informazioni di carattere generale sull'Organizzazione.

2. La prestazione ambientale deve essere determinata utilizzando metodologie di valutazione del ciclo di vita (LCA). Come

abbiamo detto nella precedente parte del presente articolo, la valutazione del ciclo di vita deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalle norme ISO 14040, 41, 42 e 43 ed alle PSR di riferimento. La EPD può includere informazioni ambientali aggiuntive sia emerse nella valutazione dell'LCA, sia diversamente determinate.

3. Le informazioni provenienti dall'Organismo di Certificazione riguardano la convalida della EPD, l'accreditamento dell'Organismo stesso, il periodo di validità della certificazione e il numero di registrazione.

4 Modalità per la registrazione della EPD

Vediamo ora di chiarire nella maniera più semplice possibile come funziona il sistema per la registrazione della EPD nell'ipotesi di fare riferimento al sistema svedese che, come abbiamo detto, è l'unico attualmente attivo.

L'azienda che decide di avviare l'iter per ottenere la registrazione della EPD di un proprio prodotto deve, a meno che non abbia specialisti interni di LCA, evento estremamente improbabile, affidarsi a consulenti esterni per lo studio di LCA e per la redazione della EPD stessa.

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto che ne deriva viene esaminata e verificata da un Organismo terzo accreditato (ad es. ICMQ) che in caso di esito positivo rilascia una convalida di conformità.

Tale documento di convalida viene infine sottoposto all'esame dell'organismo finale di approvazione (il Competent Body) che ha la responsabilità della registrazione e della informazione esterna. Quindi, gli attori del procedimento sono:

- l'azienda
- la consulenza per lo studio di LCA e compilazione di EPD
- l'organismo di convalida (ad es. ICMQ)
- l'organismo di accreditamento (ad es. lo SWEDAC = *Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment*)
- il Competent Body (ad es. lo Swedish Environmental Management Council)

5 La situazione in Italia

Infine, vediamo qual è la situazione del sistema nel nostro paese dopo l'annullamento dell'iniziativa intrapresa dall'ANPA.

a) Le Aziende o Enti che intendono registrare al più presto la EPD dei loro prodotti/servizi potranno sviluppare il sistema secondo la procedura dello Swedish Environmental Management Council sopra riassunta e rivolgersi ad un Organismo di Certificazione per ottenerne la convalida. In questo caso l'Organismo di Certificazione prescelto ha la possibilità di farsi accreditare direttamente presso la SWEDAC; al completamento del lavoro le Aziende disporranno di una EPD registrata in Svezia, ma con piena validità nella Unione Europea.

b) È stata avviato uno studio in collaborazione tra alcuni Organismi di Certificazione, il Sincert, ed alcune Aziende interessate, coordinato dalla società Macroscopio, già precedentemente citata, con l'obiettivo di sviluppare «un sistema italiano» per la registrazione delle EPD. È stato costituito un Gruppo di lavoro, al quale partecipa ICMQ con due Aziende interessate, ed è stata presentata una richiesta di finanziamento ai fondi LIFE della Comunità. I tempi di svolgimento dello studio previsti nella richiesta di finanziamento sono di 30 mesi.

c) Nel frattempo, una Organizzazione di categoria sta attivando un proprio gruppo di Lavoro per l'avviamento dell'applicazione ai loro prodotti della Dichiarazione Ambientale di Prodotto; anche a questo Gruppo di Lavoro ICMQ ha assicurato la propria partecipazione.

6 Conclusioni

Negli articoli pubblicati negli ultimi due numeri del notiziario abbiamo presentato una panoramica aggiornata sulla EPD dando indicazioni sul suo significato, sulle modalità per il suo ottenimento, e sulla situazione in atto nel nostro paese.

Torneremo sull'argomento in occasione di ogni significativo sviluppo di questa interessante tematica che ha la caratteristica di entrare nel merito dell'impatto ambientale dei prodotti/servizi durante il loro intero ciclo di vita.

■ Ennio Peccatori

QUADRO NORMATIVE TECNICHE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

Ripubblichiamo, come preannunciato nel precedente numero di ICMQ notizie, la tabella riassuntiva ottenuta rielaborando alcune tabelle che FINCO ha predisposto per le tipologie di prodotti oggetto dell'attività di gran parte delle Associazioni di Categoria Associate.

P R O D O T T I	NORMATIVA NAZIONALE				NORMATIVA EUROPEA		
	VOLONTARIA		OBBLIGATORIA		VOLONTARIA		
	Norme UNI	Metodi di prova UNI	Cod. di pratica e altre Norme	Norme Naz. di Progetto	Norme Naz. di Prodotto	Norme EU di Progetto	Norme EN, UNI EN, ISO EN Metodi di prova EN
Settore di attività: ESTRAZIONE DI GHIAIA E SABBIA							
Aggregati per calcestruzzo	8520/1-2	UNI 8520/7, 8, 13, 16, 17, 21, 22				EN 12620; UNI EN 932/5-6; pr EN 932/4/7; 1744/4	UNI EN 932, 933, 1097, 1744, 1367
Aggregati leggeri	7549 (speriment.)					EN 13055	
Aggr. per malte						EN 13139	
Aggr. per conglomerati bituminosi						EN 13043	
Aggregati sfusi						EN13242	
Ballast ferroviario						EN 13450	
Amourstone						EN 1383	
Settore di attività: LAVORAZIONE DELLE PIETRE E DEL MARMO							
Lastre	8458-83; 9379-89 9726-90; 9725-90 9724/4-90	UNI 9724/2-90; 9724/6-90; 9724/6-90; 9724/8-92; pr UNI U32.07.248.0			RD 16/11/1939 n. 2232 RD 16/11/1939 n. 2234	EN1341, 1342, 1343, 12440, 12407, 12670	UNI EN 1925, 1926, 1936, 2370, 12371, 12372, 13161, 1341, 13364, 3373, 1342, 13919, 14066, 1343, 14146, 13755
Marmette modulari							
Lastre per pavimentazioni interne a scale							
Settore di attività: PRODUZIONE DI CALCE							
Calci aeree	10319				RD 16/11/1939 n. 2231		UNI EN 459/1 UNI EN 459/2
Calci idrauliche					L 595/65; DM 28/7/72		UNI ENV 13282

■ L'APPROCCIO PER PROCESSI SECONDO LA UNI EN ISO 9001:2000

L'approccio per processi rappresenta uno dei concetti dei fondamentali della Norma UNI EN ISO 9001:2000.

L'organizzazione deve infatti:

- identificare i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità e la loro applicazione nell'ambito di tutta l'organizzazione,
- stabilire la sequenza e le interazioni tra questi processi,
- stabilire i criteri e i metodi necessari per assicurare l'efficace funzionamento e l'efficace controllo di questi processi,
- assicurare la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare il funzionamento e il monitoraggio di questi processi,
- monitorare, misurare e analizzare questi processi,
- attuare le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati e il miglioramento continuo di questi processi.

La nuova Norma esplicita in modo chiaro anche un altro concetto:

- qualora l'organizzazione scelga di affidare all'esterno processi che abbiano effetti sulla conformità del prodotto ai requisiti,


essa deve definire le modalità per tenere sotto controllo tali processi e assicurarne il controllo.

Un approccio quindi che permette di far coincidere il Sistema di gestione per la qualità con il Sistema di gestione aziendale; infatti la descrizione delle attività aziendali nella realtà si sviluppano per processi e non secondo i 20 argomenti della vecchia norma. La struttura della UNI EN ISO 9001:94 molto spesso induceva a limitarsi a una descrizione di come l'organizzazione ottemperava ai requisiti della norma senza evidenziare e mettere in luce, come richiesto espressamente nella nuova versione della norma, le interrelazioni fra le diverse attività aziendali (acquisti, commerciale, produzione, ecc.).

Ogni processo in azienda necessita di input che vengono trasformati, attraverso varie attività, in elementi in uscita che a loro volta diventano elementi in entrata per un altro processo. Provate a pensare al processo di acquisto di materie prime in cui l'input è la richiesta d'acquisto e le materie prime sono a tutti gli effetti gli elementi in uscita del processo di approvvigionamento, che a loro volta diventano elementi in ingresso del processo produttivo.

■ Roberto Garbuglio

SCHEMA DI FLUSSO «Processo Acquisti Materie Prime»



■ **IPPC: GLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA CE 61/96 E I COLLEGAMENTI CON LA CERTIFICAZIONE ISO 14001 E LA REGISTRAZIONE EMAS**

La Comunità Europea si è posta l'obiettivo di fissare regole comuni per minimizzare l'impatto ambientale derivante dalle produzioni industriali.

A questo scopo ha adottato, il 26 settembre 1996, la **Direttiva 61/96**, nota come **IPPC (Integrated Pollution Prevention & Control)** per prevenire, ridurre e possibilmente eliminare l'inquinamento derivante da una definita serie di attività industriali ad alto impatto ambientale.

La modalità di intervento proposta dalla Direttiva è incentrata su un approccio integrato che riguarda sia il coordinamento delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti industriali, sia il controllo integrato delle emissioni in acqua, aria e suolo.

L'autorizzazione ad esercitare un impianto industriale compreso in un elenco di 15 tipologie (vedi all. I della Direttiva) deve essere basata sull'impiego delle migliori tecniche disponibili (*BAT: Best Available Techniques*), tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. Tutte le installazioni rientranti nell'elenco citato, devono ottenere una autorizzazione dalle autorità competenti in ogni paese della Comunità; se non hanno tale permesso non possono operare. Data la complessità del tema, la Direttiva ha concesso un periodo di transizione di undici anni.

Poiché le autorizzazioni devono essere basate sulle BAT, è necessario definire per ogni tipologia di attività quali siano le BAT applicabili; questo lavoro è coordinato dall'European IPPC Bureau che ha suddiviso in 30 settori le aziende citate nella Direttiva. Il lavoro richiesto per ogni settore ha una durata di circa due anni e giunge alla elaborazione di un documento chiamato BREF (*BAT reference document*). Buona parte dei BREF sono già stati elaborati, i rimanenti sono in corso di definizione.

In Italia la Direttiva IPPC trova attuazione nel D.Lgs. 372/99 che si riferisce al rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazio-

ne ambientale integrata per gli impianti esistenti.

Non è obiettivo di questa nota entrare nel merito delle modalità, delle scadenze e dei criteri per l'ottenimento delle autorizzazioni integrate, argomenti che vengono attentamente seguiti dalle organizzazioni di categoria delle aziende interessate.

Vogliamo solo sottolineare due aspetti strettamente collegati col sistema delle Certificazioni/Registrazioni ambientali. Prima di tutto è da segnalare che la documentazione che le aziende dovranno presentare per l'ottenimento della autorizzazione integrata è in buona parte contenuta in quella predisposta per l'ottenimento della Certificazione ISO 14001 o della Registrazione EMAS, con conseguente risparmio di lavoro e di tempo per le aziende certificate/registrate.

Inoltre è particolarmente significativo il fatto che il tempo di validità dell'autorizzazione, normalmente della durata di cinque anni, viene prorogato ad otto anni per le aziende in possesso della registrazione EMAS: si tratta di un riconoscimento concreto della validità del lavoro svolto da parte aziendale per l'ottenimento ed il mantenimento della registrazione EMAS.

Concludiamo segnalando, infine, che le attività industriali che rientrano tra quelle prese in considerazione dalla Direttiva 61/96 e sono altresì comprese nel settore delle costruzioni sono le seguenti:

- Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera le 500 tonnellate al giorno, oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
- Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con una densità di colata per forno superiore a 300 Kg al metro cubo.

.... tra conservazione
(Milano, Arengario,
veduta esterna)



... e innovazione
(Milano, Arengario,
interno: dettaglio del
«cactus» e della sua
rampa elicoidale)



■ ICMQ NELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEL MUSEO DEL '900 ALL'ARENGARIO DI MILANO

È stata ultimata positivamente l'attività di verifica da parte di ICMQ del progetto esecutivo dell'Arengario – Museo del '900, elaborato dall'arch. Italo Rota. La complessità dell'intervento, determinata dall'inserimento di nuove forme e funzioni nella struttura esistente, ha costituito uno stimolante banco di prova per l'affinamento della metodologia del controllo.

■ PASSI VERSO LA CERTIFICAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

Si è svolto a Roma il 25 giugno 2003, presso Unioncamere, un interessante convegno a cui anche ICMQ ha partecipato con un intervento.

L'incontro, intitolato «QUALIFICAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI - ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE», è stato organizzato da ENEA, con il supporto di DINTEC, nell'ambito dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e l'ENEA, finalizzato allo studio delle problematiche energetico-ambientali nel settore delle costruzioni. Sono intervenuti, tra gli altri, rappresentanti della Pubblica Amministrazione (Ministero dell'Ambiente, Regioni, Province, Agenzie tecniche), degli Organismi di Normazione e di Certificazione, delle Associazioni di consumatori e di categoria del settore. È stata quindi l'occasione per un confronto tra le esperienze già sviluppate, tra i progetti in fase di elaborazione e gli indirizzi per la programmazione/pianificazione amministrativa mirate all'efficienza energetica degli edifici.

■ ICMQ al SAIE 2003

ICMQ SpA sarà presente al SAIE 2003 di Bologna dal 15 al 19 ottobre presso lo stand A.8 · Padiglione 33.

CONVEGNO ICMQ al SAIE 2003

La certificazione energetica ed ambientale degli edifici: come attuarla?

Venerdì 17 ottobre · Palazzo Affari · Sala Topazio · ore 14.00

ICMQ notizie

Via Battistotti Sassi, 11 · 20133 Milano
tel. 02 7010 5727 · fax 02 7010 6570
e-mail: icmq@icmq.org · <http://www.icmq.org>

Direttore Responsabile: Paride Passerini
Stampa: Omnia Arti Grafiche · C.so XXII Marzo, 22 · 20135 Milano

Registrazione Tribunale di Milano n° 475 del 30 Settembre 1995.

In caso di mancato recapito restituire al mittente
che si impegna a pagare la relativa tassa.